

da un'idea di Antonio Corona

# *il commento*

raccolta di opinioni e punti di vista

[www.ilcommento.it](http://www.ilcommento.it)

*anno XII*  
*quattordicesima raccolta (5 ottobre 2015)*

## ***Anno XII!***

### **In questa raccolta:**

- ***Schema “d.P.R. tagli”. Incontro con l’On.le Sottosegretario di Stato Gianpiero Bocci,*** di Antonio Corona, Presidente di AP-Associazione Prefettizi, pag. 2
- ***Le divisioni del Papa,*** di Maurizio Guaitoli, pag. 4
- ***Una pausa di riflessione,*** di Ilaria Tortelli e Roberto di Renzo, pag. 5
- ***AP-Associazione Prefettizi informa,*** a cura di Grazia Rutoli, pag. 8

**Schema “d.P.R. tagli”.**  
**Incontro con l’On.le Sottosegretario di Stato Gianpiero Bocci**  
di Antonio Corona\*

“Soddisfazione per la esclusione del personale della carriera prefettizia dal ruolo unico della dirigenza statale e per il rinnovato riconoscimento del ruolo delle prefetture”.

Così, il 30 settembre u.s., accompagnato dai Sigg. Capo di Gabinetto e Capo Dipartimento del Personale, ha esordito l’On.le Sottosegretario di Stato Gianpiero Bocci in apertura di incontro con le organizzazioni sindacali prefettizie.

Una soddisfazione, quella manifestata, certamente condivisa per un risultato del quale, sebbene non scevro da sollecitazioni ai medesimi rivolte in corso d’opera, va doverosamente dato atto ai vertici politici e amministrativi del Viminale.

Nonché anche, tra gli altri, ad AP, per il fattivo contributo da essa a tal fine autorevolmente assicurato, spendendosi senza riserve in ogni sede (confronto con la stessa Amministrazione, audizione in Parlamento, contatti con forze politiche, partecipazione a trasmissioni televisive, interventi sulla stampa).

Venendo allo schema del “d.P.R. tagli”, ex art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni), c. 1, lett. a), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Richiesto in tal senso, l’On.le Sottosegretario ha confermato che la “riduzione” delle prefetture - di cui all’art. 8, c.1, lett. e), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) - è già assorbita nella ipotesi di provvedimento all’esame (da adottare in ossequio alle disposizioni a suo tempo varate dal governo Monti, n.d.a.).

Le OO.SS. hanno preliminarmente ribadito le fortissime perplessità, ripetutamente rappresentate in precedenti

occasioni, circa i tagli in sé per il conseguente arretramento dello Stato sul territorio, a fronte peraltro di incessanti ed emergenti necessità di risposte, coesione, sicurezza.

Hanno quindi evidenziato la sproporzione del ridimensionamento tra centro(-6) e territorio(-23!) degli uffici dirigenziali di livello generale, che vanno a ridisegnare l’*Interno* in senso macrocefalo.

Rimane altresì da comprendere come si sia pervenuti alla individuazione concreta degli accorpamenti da operare.

Come motivatamente rilevato nella circostanza dallo scrivente, da alcuni di essi, per esempio, non deriverebbe sostanzialmente (anzi!) alcuno di quei risparmi di spesa immaginati all’epoca dal governo Monti a fondamento della intera operazione.

Inoltre.

La volontà dichiarata dall’attuale Esecutivo è l’inalterato mantenimento degli assetti della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), come d’altra parte esplicitamente riportato nello schema di provvedimento.

Nondimeno.

Viene da chiedersi - ha osservato AP - come dunque si concilino, a ripartizioni amministrative tuttora invariate, gli ambiti territoriali di competenza, per esempio, delle autorità provinciali di pubblica sicurezza con quelli invece ridefiniti in ragione degli accorpamenti “ultraprovinciali” in parola.

Ulteriormente discettando, non pare infatti soccorrere in proposito l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che stabilisce, al comma 3, che “le province sono enti territoriali di area vasta” ovvero, al comma 51, “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge”.

Perlomeno nella fase *ante-riforma* costituzionale, le novità si limiterebbero alla riconfigurazione funzionale dell'*ente*(qui evidentemente di scarso o nessun interesse), lasciando viceversa invariato l'immediato elemento identificativo della relativa circoscrizione territoriale e degli afferenti organi.

Con il senno del poi, non sembra tornare di conforto nemmeno il comma 147 del suddetto art. 1 della l. n. 56/2014: "*Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana.*".

La norma, si rammenterà, venne introdotta per scongiurare che, senza prima un proprio ridisegno organico, la ramificazione periferica statale venisse d'un tratto scompagnata dalla rideterminazione, data per imminente, degli ambiti territoriali degli "enti provincia".

Il paradosso è che siffatto processo si sia intanto arrestato e che adesso ad accorparsi siano piuttosto le... prefetture(questure, ecc.).

Sia come sia, si comprenderà come sul punto dianzi sollevato sia ineludibile fare chiarezza, e per tempo, evitando di rinviare a successive (e magari... creative) interpretazioni che potrebbero ingenerare equivoci e incertezze in un settore essenziale - *rappresentanza del governo, sicurezza* e non solo - che non ne ha assolutamente bisogno.

Da spiegare, ha tenuto a soggiungere lo scrivente, cosa si abbia poi in mente per il personale delle sedi destinate a scomparire: dai *viceprefetti vicari* e dai *capi di gabinetto* - e da ogni altro che si sia parimenti sottoposto a significativi sacrifici economici e personali per corrispondere alle esigenze della Amministrazione - ai collaboratori a poco più di *mille euro* al mese.

Come non può altresì sottacersi che siano trascorsi ormai quasi due anni senza nomine(di prefetizi), in tal modo: mortificando legittime aspirazioni individuali; pressando e comprimendo oltremodo una intera carriera; operando contro l'interesse della stessa Amministrazione, sempre maggiormente in difficoltà nella azione di incentivazione, non ultimo a fini di copertura delle numerose vacanze in sede.

AP ha dunque proposto che, ove ravvisato necessario, si procrastini in parte il riassorbimento degli esuberi determinatisi per effetto delle "disposizioni Monti".

Se, per dire, allo stato delle cose, se ne preveda il completamento al 31 dicembre 2016, il riassorbimento potrebbe allora essere (almeno) parzialmente differito all'anno successivo, così nel frattempo consentendo una qualche limitata libertà di manovra e, quindi, di nomina.

Un po' come, su altro versante, si sta procedendo riguardo al raggiungimento del *pareggio di bilancio* nel timore che altrimenti, mantenendolo ancorato ai tempi stabiliti, possa soffocare sin nella culla l'accenno di corrente, timida ripresa.

Altre ancora le problematiche aperte, non ultima quella degli "sportelli".

Se ne riparlerà.

Questo l'impegno assunto dalla Amministrazione.

E il nostro.

*\*Presidente di AP-Associazione Prefetizi*  
[a.corona@email.it](mailto:a.corona@email.it)

**Le divisioni del Papa**  
di Maurizio Guaitoli

*Ma "Che" Papa!*

Già: perché, per alcuni, Bergoglio avrebbe un gran cuore(politico) a... *sinistra*.

Per altri, invece, rappresenta un grande comunicatore e innovatore dell'eredità pietrina.

Voi coniugatelo pure come volete. Tanto, statene certi, "Lui" resterà sempre se stesso, molto Francesco(gesuitico) e assai poco "Papa Re".

Le critiche in questa nostra terra assai poco santa non gli sono mancate, però, durante il suo viaggio di ritorno a Roma. Soprattutto ai quotidiani moderati non è tornato gradito che il Papa non abbia invitato i due Castro a garantire maggiori spazi di democrazia e libertà a un popolo annientato da mezzo secolo di comunismo rivoluzionario e immiserito da una miriade di bufale giustizialiste ed egalarie.

Però, volendo andare oltre la solita cortina di ipocrisia *politically correct*, occorre confessare che la realtà cubana all'epoca del Fidel fosse ben più complessa.

Sul mercato nero locale, infatti, affluivano molti di quei beni occidentali - in teoria, preclusi alle masse e concessi alla dorata borghesia di Partito - acquistati da tanti cubani che, ufficialmente, guadagnavano meno di 5\$ al mese. E tutto ciò avveniva grazie ai redditi non proprio leciti garantiti da una fiorente industria(tollerata dal regime) della prostituzione e del contrabbando, schermata da un perbenismo di facciata. E, oggi, nessuno può garantire che presto le cose vadano diversamente, dopo la pace Usa-Cuba. Anche perché "la pigrizia" ingenerata da più di mezzo secolo di dittatura - attraverso uno Stato onnipotente - non è poi così facile da riscattare, in una sola generazione. Come per il fascismo, mi sono sempre chiesto: *ma la volontà popolare, la voglia di ribellione, oggi come allora, dov'era?*

Un cenno, ora, alla nuova politica estera vaticana.

I gesuiti, lo dovrete sapere, sono molto pazienti, pur venendo assai dopo la tradizione cinese che consigliava al saggio di sedersi lungo la sponda del fiume, in attesa che passasse la salma dell'odiato nemico. Il Vaticano ha dovuto aspettare meno di cento anni perché ciò accadesse per le spoglie degli eredi di Lenin e Stalin e appena poco più di mezzo secolo per Cuba quando, giorni fa, ha sottomesso al rito del bacio(simbolico) dell'anello lo *zombie* di Fidel. Cosa straordinaria davvero, a ben pensarci! E tutto questo è avvenuto "pacificamente". La Russia e Cuba si sono riscoperte cristiane, com'era ovvio, del resto: due millenni contro pochi spiccioli di anni. Lotta impari davvero.

Ma, nel riannodare le fila tra la rivoluzione cubana e l'odiato capitalismo c'è, come novità assoluta, un sottile filo rosso il cui capo è in mano al primo Papa latino-americano, nato e vissuto in quell'America Latina, così tanto cara al "Che" della rivoluzione castrista del 1959. Il viaggio del Papa è un colpaccio per il regime castrista che aveva l'assoluta necessità di riabilitarsi agli occhi del mondo e, finalmente, offrire un po' di benessere all'occidentale alla sua deprivatissima popolazione. Di finto comunista, ormai, non era rimasta che la Cina, dopo la solenne abiura della Mosca *post-sovietica*. Pertanto, occorreva molto alla svelta sostituire gli aiuti "socialisti", dati a Cuba assai generosamente da Kruscev a Gorbaciov, con quelli ben più appetibili del capitalismo americano, soprattutto quello finanziario. Infatti, non escluderei affatto che Cuba si organizzi prossimamente come una vera e propria piattaforma finanziaria *off-shore* a due passi dal grande continente americano.

La cosa davvero singolarissima, poi, è riconoscere nel gesuita Francesco la genuina volontà di costruire un ponte tra le società *latinos* e l'America del Nord, ai cui confini premono centinaia di milioni di aspiranti profughi economici di lingua spagnola. Al Papa (il primo della storia) è stato concesso

l'onore di parlare dinnanzi al Parlamento degli Stati Uniti, ridisegnando e dando un volto a quella funzione ecumenica che un Onu - farcito di dittatori senza scrupoli, con il seggio di diritto all'interno della sua Assemblea - non può più garantire. Ma, Francesco è anche il Papa che dovrà districarsi tra crociata e crocifissione, dovendo in qualche modo coinvolgere l'Occidente nella protezione dei cristiani africani e mediorientali, oggi perseguitati con ferocia e accanimento dai fondamentalisti musulmani.

Gli abbiamo già sentito dire che "*bisogna difendere con ogni mezzo*" quelle nostre povere comunità straziate da un genocidio etnico-religioso, che ricorda ben altri tempi bui. La Ratisbona di Ratzinger oggi è sempre più lontana. Il *Logos* non ha più nulla a che vedere con il richiamo alla *Jihad* coranica, da parte dei neri sicari di Al Baghdadi e di Bogo Haram, dove il diverso, l'*infedele* va sottomesso o ucciso, in questo secondo caso preferibilmente crocefisso o arso vivo secondo le più tragiche conclusioni della Roma pagana e della Santa Inquisizione spagnola, che seguì - va detto - un interregno di pace, armonia e rispetto durante il dominio islamico in Europa. Intanto, l'opinione

pubblica di Obama ha avuto il suo grande regalo mediatico, con il richiamo solenne del Papa contro gli imperdonabili peccati della pedofilia sotto la toga.

Per chiudere, una nota di colore.

Domanda: *una personalità venerata da tutto il mondo può dare corda al pettegolezzo mediatico?*

*Non sarebbe stata sufficiente, per chiarire il falso invito a Marino, una secca smentita da parte dell'ufficio stampa del Vaticano?*

Insomma, mi sarei aspettato che, al limite, il Pontefice mostrasse, in risposta ai giornalisti pettegoli, il suo accattivante sorriso rispondendo semplicemente: "Figlioli miei, un Papa non commenta queste cose".

Quelli(miei colleghi, ahimè!) avrebbero fatto una figura barbina e Marino avrebbe potuto sproloquiare su altri ben più scottanti argomenti che lo riguardano.

Invece, siamo di nuovo finiti (sempre nel male) sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo!

Una novità assoluta, però, visto che i canoni delle esternazioni papali sono protocollati da circa 20 secoli!

### ***Una pausa di riflessione***

di Ilaria Tortelli e Roberto Di Renzo

Pennadomo, un piccolo comune di circa 300 abitanti in provincia di Chieti, è stato al centro di un contenzioso di interesse nazionale.

La vicenda giudiziaria, durata oltre due anni, ha inizio nel novembre del 2012 e ha per oggetto la corretta applicazione del regime della ineleggibilità del sindaco al terzo mandato consecutivo.

Il primo mandato del Sindaco di Pennadomo dura più di 2 anni, sei mesi e un giorno.

Più precisamente, ha inizio il 13 giugno 2004 e termina il 29 marzo 2007, con il provvedimento del Ministro dell'Interno che scioglie il Consiglio comunale e nomina il

Commissario Straordinario ai sensi del d.lgs n.267/2000.

Esaurito il periodo di commissariamento, all'esito della tornata elettorale, viene riconfermato il medesimo Sindaco che stavolta resta in carica dal 14 aprile 2008 per tutti i cinque anni di mandato.

In prossimità della scadenza di questo secondo mandato, il Sindaco chiede al Prefetto se può candidarsi per la terza volta.

Il ragionamento è il seguente.

L'art. 51, c. 2, del d.lgs n. 267/2000, prevede che "*Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato,*

*immediatamente “rieleggibile” alla medesima carica (...)*”.

Nel caso di specie, invece, il periodo di commissariamento del Comune, dal 29 marzo 2007 al 14 aprile 2008, avrebbe interrotto la sequenza dei mandati e non potrebbe perciò essere applicato il divieto di eleggibilità al terzo mandato consecutivo.

Il problema posto con il quesito, dunque, è sostanzialmente se il periodo di gestione commissariale, intervenuto tra il primo e il secondo mandato, abbia o meno interrotto la continuità tra detti incarichi e, di conseguenza, se ricorra o meno la fattispecie di terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco vietato dall’art. 51, c. 2, del d.lgs n. 267/2000.

Al quesito, il Prefetto risponde negativamente richiamando il parere del Ministero dell’Interno 15900/TU/00/51 del 23 febbraio 2008 motivato *per relationem* con la sentenza della Cassazione n.13181 del 5 giugno 2007.

Il Sindaco si dichiara insoddisfatto, giudicando il proprio caso “difforme” da quello richiamato nel parere del Ministero dell’Interno e conferma, pertanto, la volontà di ricandidarsi alla carica, con il dichiarato obiettivo della rielezione.

Il Prefetto rivolge alla Direzione Centrale delle Autonomie Locali del DAIT un quesito più circostanziato, senza però ottenere risposta.

A trarre d’impaccio la Prefettura e la Direzione Centrale per le Autonomie Locali è la sottocommissione elettorale di Atesa che, chiamata ad esaminare le liste, ammette la «candidatura».

Il Sindaco uscente così partecipa alle elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013 e viene riconfermato con il 48,40% dei voti; quindi, nella prima seduta dell’8 giugno 2013 il Consiglio Comunale delibera la convalida degli eletti e concede il definitivo via libera all’insediamento del Primo Cittadino.

A questo punto il Prefetto chiede all’Avvocatura dello Stato di valutare “*la possibilità di promuovere l’azione di decadenza del sindaco*” il quale “*potrebbe*

*essere incorso nella fattispecie del divieto di terzo mandato, ai sensi dell’articolo 51 del Tuel*”.

Sul punto l’Avvocatura si esprime nel senso che nel caso specifico l’«ineleggibilità» del sindaco deve essere esclusa “*in quanto tra i due mandati è intervenuta una gestione commissariale che deve ritenersi utile a interrompere la continuità dei mandati richiesti ai fini della disposizione in esame*”.

Nel frattempo, due Consiglieri di opposizione promuovono una azione popolare presso il Tribunale civile di Lanciano con cui chiedono “*dichiararsi la «ineleggibilità» del sindaco di Pennadomo*”.

Il Tribunale di Lanciano però rigetta il ricorso e convalida l’elezione del Sindaco.

L’ordinanza si basa sul principio che la limitazione al diritto di elettorato passivo prevista dalla norma ha carattere eccezionale e, nel dubbio, va interpretata in senso favorevole all’eletto.

Nella motivazione, il Tribunale cita anche la sentenza n.13181 della Cassazione del 5 giugno 2007 e il parere del Ministero del 23 febbraio 2008 per escludere la consecutività dei due mandati elettorali, intervallati da una gestione commissariale, in quanto anche in questo caso verrebbe meno il motivo che fa presumere l’esistenza di un vantaggio per il Sindaco ricandidato.

I due Consiglieri di opposizione però insistono presentando ricorso alla Corte d’Appello de l’Aquila.

Con la sentenza dell’8 aprile 2014, la Corte ribalta completamente la decisione del Tribunale di Lanciano.

A tal fine sostiene che il contenuto precettivo dell’art. 51, c. 2, del d.lgs n. 267/2000 è di porre una causa tipizzata (elezioni e non commissariamento) preclusiva della eleggibilità e non già della candidabilità.

La norma, infatti, parla di successione di mandati, non di continuità dell’espletamento delle funzioni pubbliche.

Insomma, per la Corte di Appello è necessario e sufficiente attenersi al computo dei giorni in cui il sindaco è rimasto in carica.

Il Prefetto di Chieti, quindi, avvia subito le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale inoltrando la richiesta al Ministero dell'Interno.

A questo punto, i legali dei due Consiglieri ricorrenti chiedono alla Prefettura e al D.A.I.T.-Direzione Centrale delle Autonomie locali l'immediato commissariamento del Comune, citando la sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato del 9 ottobre 2007 n. 5309 e una circolare del 2007 del Ministero dell'Interno in cui si afferma che la permanenza del Consiglio e della Giunta in regime di *prorogatio* sino alle nuove elezioni e la sostituzione del Sindaco con il suo vice, a seguito di una competizione elettorale definita «*non genuina*», “*non rappresentano una adeguata risposta a una situazione di chiara, consapevole illegalità, rappresentata dalla violazione del divieto di elezione al terzo mandato*”.

Il D.A.I.T.-Direzione Centrale delle Autonomie locali risponde al Prefetto di Chieti, richiamando il parere n. 1392 del 22 maggio 2002 con cui il Consiglio di Stato afferma che “*solo la sentenza passata in giudicato o la sentenza di ultima istanza determina un accertamento definitivo della decadenza*”.

Quindi occorre attendere, ove richiesto, il definitivo pronunciamento della Corte di Cassazione.

“*Nel frattempo - ricorda la Direzione delle Autonomie - l'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado con la quale il sindaco è stato dichiarato decaduto dalla carica comporta l'affidamento delle funzioni sindacali al vice sindaco*”.

I legali del Sindaco dichiarato decaduto ricorrono intanto alla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che, nel respingere il ricorso con un giudizio piuttosto severo nei confronti del Sindaco illegittimamente eletto nel 2013, conferma in pieno la sentenza della Corte d'Appello.

Secondo la Corte, il computo temporale dei due mandati, da considerare interi nel caso di specie, esclude l'applicabilità della eccezione al limite del terzo mandato introdotta dal comma e dell'art.51.

La *ratio* della norma – ribadisce la Suprema Corte - è di “*evitare l'alterazione della par conditio alle elezioni successive alla seconda e le rendite di posizione nelle funzioni di governo locale*”(v. Cass. n. 7949/2013). *Rispetto a questa ratio, è evidente che la possibilità che durante uno dei mandati vi sia stata una gestione commissariale non incide sull'operatività della norma*”.

Con questa sentenza definitiva i legali dei Consiglieri ricorrenti tornano a chiedere al Ministero dell'Interno lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario prefettizio per la gestione del Comune fino alle elezioni.

Il 9 giugno 2015 il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, scioglie il Consiglio Comunale di Pennadomo.

Il provvedimento, però, è assunto ai sensi del comma 1, dell'art. 53, del d.lgs n. 267/2000 che cita testualmente: “*In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente*”.

La sentenza della Corte di Cassazione, che ha definitivamente chiuso la vicenda giudiziaria in esame, ha ribadito che l'art. 51 T.U.E.L. è una norma che limita il diritto di elettorato passivo e non è suscettibile di applicazioni analogiche.

Pertanto, la gestione commissariale non può ritenersi utile a interrompere la continuità dei mandati.

Inoltre con l'approvazione, il 3 aprile 2014, del ddl Delrio, il limite del terzo mandato per i Comuni sotto ai 3mila abitanti(circa 4550) è stato abolito.

Il rischio di un altro «caso Pennadomo» è quindi ormai superato, ma può comunque costituire un utile spunto per la formulazione di riflessioni *de iure condendo*.



Infatti la vicenda giudiziaria di Pennadomo potrebbe portare a un chiarimento definitivo anche per gli altri 3500 comuni, superiori ai 3 mila abitanti, per i quali, continuando ad applicarsi il

divieto del terzo mandato, si potrebbero riproporre problemi interpretativi della normativa in vigore.

***AP-Associazione Prefetizi informa***  
a cura di Grazia Rutoli\*

Nelle giornate del 22 e 24 settembre u.s., si sono tenute due riunioni aventi a oggetto la distribuzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato relativo all'anno 2012.

I rappresentanti della Amministrazione hanno illustrato il lungo *iter* che - a distanza di oltre un anno dal primo incontro sull'argomento, tenutosi alla fine di luglio 2014 - ha portato alla determinazione del Fondo 2012, vistato dall'Ufficio centrale del Bilancio lo scorso 7 luglio, il cui importo risente sensibilmente delle riduzioni per la applicazione dell'art. 9, c. 2-*bis* della legge n.122/2010.

All'esito di approfondito confronto, AP ha dato la propria disponibilità alla conclusione dell'accordo, chiedendo al contempo la apertura di un tavolo di lavoro

finalizzato alla sollecita determinazione e conseguente distribuzione del Fondo 2013.

Su richiesta di altre sigle sindacali, si è poi deciso di chiedere ulteriori chiarimenti ai competenti uffici del MEF sulle modalità applicative della citata legge n.122/2010, art. 9, c. 2-*bis*.

La Amministrazione ha poi comunicato che entro la fine dell'anno saranno erogati gli emolumenti relativi alle reggenze e temporanee sostituzioni 2012, nonché lo straordinario elettorale 2014.

Sulla riunione del 30 settembre u.s. con l'On.le Sottosegretario di Stato Gianpiero Bocci sui "tagli", si rinvia all'intervento del nostro Presidente in apertura della presente raccolta.

\*Dirigente di AP-Associazione Prefetizi

Pur con tutti i suoi limiti, ***il commento desidera essere per i colleghi della carriera prefettizia un agile veicolo***, all'interno della nostra Amministrazione, ***di opinioni e punti di vista su una qualsiasi questione, per dare la possibilità a chiunque di noi di dire la propria su qualunque argomento***, con la massima libertà e con un linguaggio semplice e immediato, con sinteticità e rispetto per gli altri: ***dalla politica all'economia, dalla religione ai comportamenti sociali, dall'amministrazione allo sport, dalla musica al teatro e così via.***

***Per contattarci o mandarci i vostri "pezzi"*** da inserire ne *il commento* (max due cartelle, carattere *Times New Roman*, formato 14, con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza e un numero telefonico dove vi si possa raggiungere agevolmente), riferitevi a [a.corona@email.it](mailto:a.corona@email.it).

Fateci inoltre sapere se desiderate essere inseriti in una *mail-list* per farvi arrivare *il commento* direttamente per posta elettronica.

***Ci trovate anche su internet, [www.ilcommento.it](http://www.ilcommento.it)***

***Vi aspettiamo.***